

Repertorio n. 2780

Raccolta n. 1927

**ATTO INTEGRATIVO A DELIBERA DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA
ORGANIZZAZIONE NON GOVERNATIVA
"CELIM BERGAMO - Organizzazione di Volontariato
Internazionale Cristiano"
DEL 17 SETTEMBRE 2021
REPUBBLICA ITALIANA**

Dodici gennaio duemilaventitré.

In Bergamo, nel mio studio in via Silvio Spaventa n. 7.

Avanti a me dott. Corrado DE ROSA notaio in Bergamo, iscritto presso il Collegio Notarile di Bergamo,

è presente il signor

MARINI Giovanni, nato a Sarnico (BG) il 27 ottobre 1959, domiciliato per la carica presso la sede dell'infra detta Organizzazione, il quale dichiara di intervenire in qualità di Presidente del Consiglio e legale rappresentante della Organizzazione Non Governativa denominata

"CELIM BERGAMO - Organizzazione di Volontariato Internazionale Cristiano"

con sede in Bergamo alla via Gavazzeni n. 3 (con unità operativa alla via Conventino n. 8), codice fiscale 80038160166,

munito degli occorrenti poteri in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione del 17 settembre 2021 con atto ai n.ri 1837/1303 del mio repertorio, registrato a Bergamo il 23 settembre 2021 al n. 44673 serie 1T.

Il comparente, della cui identità personale io notaio sono certo

premette che

1) con il sopracitato verbale in data 17 settembre 2021 ai n.ri 1837/1303 del mio repertorio, il Consiglio di Amministrazione dell'Organizzazione "CELIM BERGAMO - Organizzazione di Volontariato Internazionale Cristiano" deliberava l'adozione di un nuovo testo di statuto adeguato al Codice del Terzo Settore,

2) che con il medesimo verbale il Consiglio di Amministrazione conferiva mandato al Presidente, signor MARINI Giovanni, di portare ad esecuzione quanto ivi deliberato ed in particolare di compiere tutte le pratiche necessarie per l'ottenimento della qualifica di Ente del Terzo Settore e per l'iscrizione dell'ente e dello statuto di cui al precedente punto 1. nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, attribuendogli altresì espressamente la facoltà di apportare tutte le modifiche all'uopo necessarie;

3) che con lettera ricevuta in data 13 dicembre 2022 il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore Regione Lombardia - Articolazione di Bergamo ha richiesto all'Organizzazione "CELIM BERGAMO - Organizzazione di Volontariato Internazionale Cristiano" l'integrazione dei documenti necessari per il rilascio del provvedimento di iscrizione nella piattaforma RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore);

3) che a tal fine si reputa opportuno:

- inserire nella denominazione l'acronimo "ETS", modificando l'articolo 1.1 e 1.4 come segue:

"1.1 È costituita in Bergamo l'organizzazione di volontariato internazionale, in forma di associazione, denominata

"Celim Bergamo ODV ETS".;

"1.4 - L'Associazione, una volta perfezionata l'iscrizione nel RUNTS (Registro

Registrato

Agenzia delle Entrate
Ufficio Bergamo

il 13/01/2023

al n. 1388

Serie 1T

Esente

Unico Nazionale del Terzo Settore) verrà definita "Celim Bergamo ODV ETS";

- modificare l'articolo 10.6 dello statuto prevedendo il diritto di voto a tutti gli associati iscritti, **da almeno 3 mesi** nel libro degli associati, in regola con il pagamento della quota associativa annuale, così formulato:

"10.6 - Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti, da almeno 3 mesi nel libro degli associati, in regola con il pagamento della quota associativa annuale.";

- modificare l'articolo 12 dello statuto, prevedendo quorum più restrittivi per la costituzione e le deliberazioni dell'assemblea straordinaria così formulato:

"12 - La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 10 comma 4. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti dei soci. Nel caso in cui si tratti di deliberare lo scioglimento dell'associazione, la devoluzione del patrimonio, le modificazioni dello Statuto e la trasformazione, fusione, scissione dell'ente, è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.";

- eliminare dallo statuto il riferimento al ricorso della cooptazione così riformulando l'art. 13.4:

"In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, Il Consiglio può provvedere alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo e seguendo l'ordine di preferenza ivi indicato. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Ove per qualunque motivo non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, l'assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per indire nuove elezioni.

Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza del Consiglio Direttivo, che deve essere rinnovato";

TUTTO CIO' PREMESSO

e da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, il Signor MARINI Giovanni, in qualità di Presidente del Consiglio e legale rappresentante della "CELIM BERGAMO - Organizzazione di Volontariato Internazionale Cristiano", nell'ambito dei poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione con il sopraccitato verbale in data in data 17 settembre 2021 ai n.ri 1837/1303 del mio repertorio

DICHIARA DI MODIFICARE

come modifica, gli articoli 1.1, 1.4, 10.6, 12 e 13.4 del testo di Statuto come segue:

"1.1 È costituita in Bergamo l'organizzazione di volontariato internazionale, in forma di associazione, denominata

"Celim Bergamo ODV ETS".;

"1.4 - L'Associazione, una volta perfezionata l'iscrizione nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) verrà definita Celim Bergamo ODV ETS.";

"10.6 -Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti, da almeno 3 mesi nel libro degli associati, in regola con il pagamento della quota associativa annuale.";

"12 - La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 10 comma 4. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti dei soci. Nel caso in cui si tratti di deliberare lo scioglimento dell'associazione, la devoluzione del patrimonio, le modificazioni dello Statuto e la trasformazione, fusione, scissione dell'ente, è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.";

"13.4 - In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, Il Consiglio può provvedere alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo e seguendo l'ordine di preferenza ivi indicato. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Ove per qualunque motivo non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, l'assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per indire nuove elezioni.

Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza del Consiglio Direttivo, che deve essere rinnovato.";

e conseguentemente

RICHIEDE

l'iscrizione dell'Associazione "CELIM BERGAMO - Organizzazione di Volontariato Internazionale Cristiano" nel Registro Unico degli Enti del Terzo Settore, e a tal fine si allega il testo dello statuto sociale, aggiornato con le modifiche sopra dette, sotto la **lettera "A"**

ESONERANDO

i competenti uffici da ogni responsabilità e prestando ogni più ampio consenso a che, in seguito all'iscrizione nel R.U.N.T.S., tutte le intestazioni di ogni rapporto facente capo all'Ente siano volturate a nome della **"Celim Bergamo ODV ETS"** come previsto dall'art. 1 dell'allegato Statuto.

Con riferimento al trattamento tributario, si chiede l'esenzione dall'applicazione dell'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8 comma 1 legge 11 agosto 1991 n. 266 (Legge Quadro sul Volontariato).

Il comparente mi dispensa dalla lettura dell'allegato.

Io notaio ho letto quest'atto al comparente, il quale lo approva dichiarandolo conforme alla propria volontà e con me lo sottoscrive alle ore diciassette in punto.

Scritto con mezzo elettromeccanico da persona di mia fiducia e completato di mia mano su sei pagine di due fogli.

F.to MARINI Giovanni

F.to Corrado DE ROSA (L.S.)

Allegato "A" all'atto n.ri 2780/1927 di repertorio

CELIM BERGAMO

STATUTO

Art. 1 – Costituzione, denominazione, sede

1.1 È costituita in Bergamo l'organizzazione di volontariato internazionale, in forma di associazione, denominata

"Celim Bergamo ODV ETS".

1.2 - L'Associazione ha sede in Bergamo.

Il trasferimento della Sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune.

1.3 - L'Associazione può istituire sedi distaccate che contribuiscano alla vita associativa con apposita delibera dell'Assemblea - su proposta del Consiglio direttivo che ne determina l'autonomia amministrativa e organizzativa.

1.4 - L'Associazione, una volta perfezionata l'iscrizione nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) verrà definita Celim Bergamo ODV ETS.

Art. 2 – Scopi e Finalità

2.1 - L'Associazione Celim Bergamo non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ha quale scopo la promozione della solidarietà tra i popoli, realizzata mediante progetti di cooperazione nazionale ed internazionale, formazione e sensibilizzazione sul territorio.

2.2 - L'Associazione inoltre:

- 1) si ispira all'azione e alla testimonianza dei cristiani per essere segno di autentica speranza per i poveri;
- 2) si pone nella linea della condivisione, con particolare riferimento alle regioni del mondo richiedenti aiuto;
- 3) intende cooperare per uno sviluppo integrale della persona e della società nel segno della giustizia e della solidarietà;
- 4) si impegna a scoprire, valorizzare e sviluppare i valori presenti nelle popolazioni con le quali intreccia la sua azione;
- 5) mantiene relazioni privilegiate con le istituzioni civili e le chiese locali;
- 6) si esprime attraverso progetti che corrispondano ad una concreta e valida presenza solidale nelle regioni del mondo richiedenti aiuto e che in Italia stimolino un coinvolgimento della nostra società per una modifica della mentalità e delle strutture che creano dipendenza e asservimento.

2.3 - L'Associazione svolge la sua attività principalmente nei confronti di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni di volontari associati. In particolare, l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 3 – Attività

3.1 - Per la realizzazione degli scopi e delle finalità di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale, di seguito richiamate con le corrispondenti lettere dell'art. 5, comma 1, del CTS, nell'ambito della:

- a) lettera i) del predetto articolo 5: *"la promozione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, di promozione e diffusione del-*

la cultura, della pratica del volontariato e delle attività di sensibilizzazione per una cittadinanza attiva, nazionale e mondiale nello spirito dei principi di solidarietà tra i popoli";

b) lettera d) del predetto articolo 5: *"la formazione dei volontari per il servizio alla cooperazione internazionale con le comunità delle regioni del mondo bisognose di aiuto e formazione professionale degli operatori locali";*

c) lettera n) del predetto articolo 5: *"la cooperazione allo sviluppo attraverso iniziative volte a realizzare progetti che contribuiscano alla promozione della pace e della giustizia e alla creazione di relazioni solidali e paritarie tra i popoli fondate sui principi di interdipendenza e partenariato";*

d) lettera w) del predetto articolo 5: *"promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici; promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo e gruppi di acquisto solidale".*

3.2 - Per la realizzazione delle suindicate attività di interesse generale l'associazione potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- promuovere il volontariato internazionale;
- organizzare la formazione di operatori i quali, ispirandosi agli ideali della carità e della condivisione evangelica, si impegnino a lavorare come volontari nelle regioni del mondo richiedenti aiuto per cooperare alla crescita sociale ed economica dei medesimi;
- sviluppare la formazione professionale nelle regioni del mondo richiedenti aiuto con gli operatori locali per facilitare una loro diretta e progressiva assunzione di responsabilità, in ordine ad un autentico sviluppo, in tutti i settori della vita sociale ed economica;
- accompagnare i volontari che operano nelle regioni del mondo richiedenti aiuto con iniziative atte a sostenere concretamente la loro attività ed a favorire il loro reinserimento al rientro dal servizio.

3.3 - L'Associazione può individuare successivamente attività diverse, strumentali e secondarie, rispetto a quelle di interesse generale nel rispetto di quanto previsto dalla normativa del Terzo Settore.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

3.4 - L'attività è svolta in forma di azione volontaria o in erogazione gratuita di denaro, beni, servizi o mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi.

L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 4 – Volontariato

4.1 - L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive, effettivamente sostenute per l'attività prestata, debitamente documentate entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente.

4.2 - Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione, derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

4.3 - L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari, incluso il proprio personale impiegato all'estero, contro gli infortuni e le malattie connesse al-

lo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

4.4 - L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti od avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta.

Art. 5 – Patrimonio e risorse economiche

5.1 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili che sono o diventeranno proprietà dell'Associazione;
- b) erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'Associazione;
- c) fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Tale patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, membri del Consiglio Direttivo ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

5.2 - L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative e contributi degli aderenti;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi secondo le normative previste dalla legislazione vigente;
- f) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi dell'art. 84, c.1 del D.lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato.

5.3 - L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio, costituito da tutti i documenti previsti dalla legge, e ove necessario il bilancio sociale e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea degli associati la quale, per lo scopo, deve essere convocata entro il mese di aprile dell'anno successivo, con le modalità dell'art. 10 comma 4.

5.4 - Il bilancio e ove necessario il bilancio sociale è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

5.5 - È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5.6 - È fatto divieto di dividere, anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, membri del consiglio direttivo ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 6 – Associati

6.1 - Possono fare parte dell'Associazione tutte le persone fisiche, o altre organizzazioni di volontariato con personalità giuridica, che ne condividano gli scopi e le finalità e si impegnino spontaneamente per la loro attuazione.

6.2 - La sottoscrizione della domanda di associazione implica l'accettazione in-

condizionata delle norme statutarie dell'Associazione.

6.3 - Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore e pertanto a sette persone fisiche o tre organizzazioni di volontariato.

Art. 7 – Diritti e Doveri degli associati

7.1 - Tutti gli associati godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alle sue attività. In modo particolare gli associati hanno il diritto di:

- a) conoscere le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazione ed avendone facoltà di verifica, nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dall'Associazione;
- b) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- c) esprimere il proprio voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, di eventuali nuovi regolamenti e di modifiche allo Statuto;
- d) consultare i libri sociali presso la Sede dell'Associazione previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

7.2 - Gli associati sono obbligati:

- a) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti interni e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- b) al pagamento, nei termini stabiliti dall'Assemblea, della quota associativa che in nessun caso può essere restituita.

7.3 - Gli associati si impegnano a:

- a) partecipare attivamente alla vita associativa e alle iniziative promosse o sostenute dall'associazione;
- b) curare la formazione e l'aggiornamento personale e mettere a disposizione dell'Associazione, in spirito di servizio, secondo le proprie forze e capacità, quanto è necessario alla vitalità dell'Associazione medesima.

Art. 8 – Criteri di ammissione ed esclusione

8.1 - L'ammissione di un nuovo associato è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività generale svolta; viene deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata al nuovo aderente ed annotata nel libro degli associati dopo che lo stesso avrà versato la quota annuale stabilita dall'Assemblea.

8.2 - Avverso l'eventuale rigetto della domanda, che deve essere motivato e comunicato all'interessato entro 60 giorni, è ammesso il ricorso all'Assemblea, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al rigetto. L'Assemblea si pronuncerà in occasione della successiva convocazione.

8.3 - La qualità di associato è intrasmissibile per atto tra vivi o per successione a causa di morte.

8.4 - La qualità di associato si perde per:

- a) decesso;
- b) recesso, che deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso;
- c) esclusione conseguente alla mancata ottemperanza alle disposizioni dello Statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- d) decadenza per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi i termini stabiliti, dopo il sollecito di messa in regola.

8.5 - L'esclusione o la decadenza degli associati è deliberata dal Consiglio Direttivo; contro la deliberazione l'associato può ricorrere all'Assemblea che si pro-

nuncerà in occasione della successiva convocazione. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

8.6 - La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo, limitatamente ad un singolo associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 9 – Organi dell'Associazione

9.1 - Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- ove necessario l'Organo di Controllo;
- ove necessario il Revisore Legale.

Art. 10 – Assemblea degli Associati

10.1 - L'Assemblea è composta da tutti gli associati, ed è l'organo sovrano dell'Associazione che ne regola l'attività.

10.2 - L'assemblea è presieduta dal Presidente, o da altro associato appositamente eletto in sede assembleare. Esso accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell'Assemblea, convalida i risultati delle votazioni. L'Assemblea elegge inoltre un segretario, a meno che non sia obbligatorio l'intervento di un notaio.

10.3 - L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente o di chi ne fa le veci almeno una volta all'anno; inoltre deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

10.4 - La convocazione è inoltrata per iscritto, con lettera raccomandata A.R., o anche in forma telematica, con 15 giorni di anticipo rispetto la riunione e deve contenere il luogo, la data, l'orario della prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno. La seconda deve avere luogo in data o orario diversa dalla prima.

10.5 - In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze a cui partecipano di persona o per delega tutti gli associati e tutti i membri del Consiglio Direttivo e ove esistente l'organo di controllo e/o revisore legale.

10.6 - Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti, da almeno 3 mesi nel libro degli associati, in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

10.7 - Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

10.8 - Nessun associato può rappresentare più di 1 (uno) associato.

10.9 - Gli associati possono intervenire in Assemblea ed esprimere il proprio voto anche mediante mezzi di telecomunicazione purchè

a. siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo – a meno che norme di legge prevedano la facoltà di derogare a questo requisito non imponendo la compresenza del presidente e del segretario;

b. sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli interve-

nuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

10.10 - Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti gli associati, anche quelli assenti o dissenzienti.

10.11 - Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un segretario e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

10.12 - L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Art. 11 – Assemblea ordinaria

11.1 - L'Assemblea ordinaria deve essere convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio gestionale.

11.2 - L'Assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, se è presente la maggioranza degli iscritti al libro degli associati ed aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità i membri del Consiglio Direttivo non votano.

11.3 - Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

11.4 - L'Assemblea ordinaria:

a) approva il bilancio e ove previsto il bilancio sociale;

b) discute ed approva i programmi di attività;

c) elegge, tra gli associati, i componenti del Consiglio Direttivo dopo averne approvato il numero ed eventualmente li revoca;

d) ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti;

e) nomina ed eventualmente revoca l'organo di controllo e conferisce l'incarico di revisione legale dei conti, stabilendo l'eventuale compenso, nel caso siano soggetti esterni all'Associazione;

f) delibera sulla responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;

g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari, gli eventuali regolamenti interni e le loro variazioni;

h) delibera sulla quota associativa annuale;

i) delibera sulla costituzione di Sedi distaccate o di Gruppi locali;

j) delibera sui ricorsi, nel caso di rigetto di domande di ammissione di nuovi associati e sull'esclusione degli associati;

k) delibera su altri oggetti sottoposti al suo esame, dal Consiglio Direttivo o, per competenza, dall'Atto costitutivo, dallo Statuto o attribuiti dalla Legge;

l) delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione.

11.5 - Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro dei verbali delle riunioni dell'Assemblea, curato dal Presidente del Consiglio Direttivo.

Art. 12 – Assemblea straordinaria degli associati

12 - La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 10 comma 4. L'Assemblea è validamente costituita con la pre-

senza di almeno tre quarti dei soci. Nel caso in cui si tratti di deliberare lo scioglimento dell'associazione, la devoluzione del patrimonio, le modificazioni dello Statuto e la trasformazione, fusione, scissione dell'ente, è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 13 – Consiglio Direttivo

13.1 - Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 sino ad un massimo di 5 consiglieri eletti dall'Assemblea tra gli associati.

I consiglieri restano in carica per 3 anni.

I consiglieri sono rieleggibili, il numero massimo di mandati consecutivi per coloro che ricoprono la carica di componente del consiglio direttivo e la carica di presidente dello stesso non potrà essere superiore a sei anni.

13.2 - Si applica comunque l'art. 2382 del Codice civile.

13.3 - L'Assemblea che procede alla elezione del Consiglio, con scrutinio segreto, ne determina preliminarmente il numero dei componenti.

13.4 - In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, Il Consiglio può provvedere alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo e seguendo l'ordine di preferenza ivi indicato. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Ove per qualunque motivo non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, l'assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per indire nuove elezioni.

Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza del Consiglio Direttivo, che deve essere rinnovato.

13.5 - Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea provvede, tramite elezione, al rinnovo dell'intero organo entro il termine massimo di 3 mesi.

13.6 - Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese (effettivamente) sostenute e rendicontate, relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea e dalla normativa vigente.

13.7 - Il Consiglio Direttivo, alla sua prima riunione, elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il tesoriere e il segretario. La funzione di Segretario verbalizzante può essere svolta da uno dei presenti alla riunione.

13.8 - Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio stesso.

13.9 - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno ogni due mesi e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei componenti; in questa seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 20 giorni dalla richiesta.

13.10 - La convocazione deve essere inoltrata per iscritto, anche in forma telematica, con 4 giorni di anticipo e deve contenere il luogo, la data, l'ora della seduta e l'ordine del giorno; in difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio.

13.11 - Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

13.12 - I consiglieri, che senza giustificato motivo, non intervengono per 3 sedute consecutive alle riunioni del Consiglio Direttivo, sono considerati decaduti.

13.13 - Il Consiglio Direttivo, in occasione delle proprie riunioni, convoca l'Organo di Controllo e, se è necessario, esperti esterni o rappresentanti di eventuali comitati interni, senza diritto di voto.

13.14 - I verbali delle sedute del Consiglio, redatti a cura del segretario sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservate agli atti.

13.15 - Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, ne attua i mandati e le decisioni ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la Legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea.

13.16 - In particolare, il Consiglio svolge le seguenti attività:

- a) attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redige e presenta all'Assemblea il bilancio e ove previsto il bilancio sociale;
- c) delibera sulle domande di nuove adesioni;
- d) delibera sull'esclusione degli associati;
- e) sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue;
- f) ratifica, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio, adottati dal Presidente, per motivi di necessità e urgenza;
- g) determina i limiti di spesa ed approva i rimborsi massimi previsti per coloro che prestano attività di volontariato; tali spese devono essere opportunamente documentate;
- h) ha facoltà di costituire Comitati, composti da associati o esperti anche non associati, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi o progetti;
- i) ha facoltà di assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste nel bilancio.

Art. 14 – Presidente

14.1 - Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti; deve essere scelto in base ai requisiti previsti dai codici di comportamento redatti da reti di organizzazioni del terzo settore.

14.2 - Il Presidente, in caso di assenza o di impedimento, viene sostituito dal Vicepresidente.

14.3 - Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi, in giudizio e nel compimento di tutti gli atti che impegnano la stessa Associazione verso l'esterno. Il Presidente per quanto riguarda l'organizzazione interna ha le seguenti mansioni:

- a) sovrintende a tutte le attività dell'Associazione;
- b) presiede l'Assemblea degli associati;
- c) convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea;
- d) cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

14.4 - Nell'esercizio del potere di rappresentanza in particolare il presidente inoltra istanze in favore dell'associazione e riscuote le somme erogate in favore della medesima da parte della Pubblica amministrazione, di Enti e di privati, con facoltà di rilasciare quietanza liberatoria, nonché la facoltà di aprire conti correnti bancari e compiere atti di amministrazione in genere e ha la facoltà di conferire procure per singoli atti e/o operazioni.

Art. 15 – Organo di controllo

15.1 - L'Assemblea nomina, se ricorrono le condizioni previste dalla normativa vigente, un Organo di controllo, collegiale o anche monocratico, avente i requisiti di legge.

15.2 - Nell'esercizio delle funzioni previste dalla legge, svolge in particolare i seguenti punti:

- a) vigilare sull'osservanza della Legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo, contabile e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- d) attestare che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle disposizioni di legge;
- e) procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo;
- f) chiedere ai componenti del Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su specifici affari (attività, iniziative, progetti senza scopo di lucro).

15.3 - L'Organo di Controllo redige un verbale per ogni adunanza, nel quale deve risultare la propria attività di controllo sull'Associazione e dove sono riportate le relazioni ai bilanci.

15.4 - Nel caso in cui l'Organo di Controllo sia un collegio, lo stesso è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. L'Organo di controllo dura in carica per 3 (tre) anni. I componenti possono essere rinominati. L'incarico è gratuito, se è svolto da associati, mentre se è svolto da soggetti esterni si applica quanto previsto dalla legge.

Art. 16 – Revisione legale dei conti

16.1 - Nelle ipotesi previste dalla normativa vigente, in particolare in caso di superamento dei limiti di cui all'art.31 del D.Lgs 117/2017, l'Assemblea degli associati nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale o in alternativa può assegnare all'Organo di controllo, collegiale o monocratico, l'esercizio della revisione legale dei conti purchè sussistano i requisiti di legge.

L'incarico è gratuito, se è svolto da associati, mentre se è svolto da soggetti esterni si applica quanto previsto dalla legge.

Art. 17 – Durata e Scioglimento

17.1 - L'Associazione ha durata illimitata.

17.2 - Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con voto favorevole di almeno tre/quarti degli associati aventi diritto al voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

17.3 - In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs.117/2017 qualora attivato, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, avente analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Nelle more di costituzione del Registro Unico resta in vigore la normativa prevista dal Decreto Legislativo 460/1997.

Art. 18 – Norme finali

18.1 L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

18.2 - Per tutto ciò che non è espressamente contemplato nel presente Statuto valgono le norme di settore, il Codice del Terzo Settore e relativi decreti attuativi, la normativa nazionale e regionale in materia e il Codice Civile e le disposizioni di attuazione.

F.to MARINI Giovanni

F.to Corrado DE ROSA (L.S.)

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82, già modificato dall'art. 15 del Decreto Legislativo 30 dicembre 2010 n. 235, firmato digitalmente come per Legge, che si rilascia per gli usi consentiti.

Bergamo, 13 gennaio 2023.